



COMUNE DI LENO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.45 DEL D.LGS. N.36/2023 E SMI

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 082 del 06.07.2023

Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 05.10.2023

Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 30.07.2026

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Gruppo di lavoro
- Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 Centrali di committenza
- Art. 7 Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

- Art. 8 Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 Disciplina delle varianti
- Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 13 Principi in materia di valutazione
- Art. 14 Attività articolate e singole
- Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 Principio del risultato e criteri di valutazione delle prestazioni incentivabili
- Art. 18 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 19 Informazione e confronto
- Art. 20 Disposizioni transitorie e finali

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art.45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (pubblicato nel S.O. n.12 alla G.U. 31 marzo 2023, n.77), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n.209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici) e dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art.2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art.45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione esclusa, come approvato dalla commissione Arconet del 26 novembre 2025 nel rispetto del parere del MIT 3358/2025 ed affermato dalla deliberazione n. 184/2026/PAR del 07/05/2026 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, l'IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art.2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art.3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art.7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art.1, comma 3, lett.a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'ente ed al personale di altre Amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) Responsabile unico del progetto;
 - b) Programmazione della spesa per investimenti;
 - c) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa e contabile dell'intervento;
 - d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) Redazione del progetto esecutivo;
 - g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) Predisposizione dei documenti di gara;
 - j) Direzione dei lavori;
 - k) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) Direzione dell'esecuzione;

- n) Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - o) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) Collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) Regolare esecuzione;
 - r) Verifica di conformità;
 - s) Collaudo statico;
 - t) Coordinamento dei flussi informativi.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei

soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art.18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art.35-bis del D. Lgs. n.165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art.7.
3. Nel caso l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali certificati per la gestione informativa dell'appalto previsti dal codice, detto limite, di cui al precedente comma 1, è aumentato del 15%.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore ad euro 20.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 500.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art.56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque modalità e/o tipologia di sovra incentivazione ai dipendenti.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, le spese a carico del Comune di Leno per ogni singola procedura sono indicate nella convenzione/accordo che regola l'incarico.
2. Ai dipendenti della stessa CUC è attribuito un incentivo così come eventualmente indicato nella convenzione sottoscritta tra le parti.
3. L'incentivo di cui al comma precedente è assegnato dall'ente alla CUC su esplicita richiesta di quest'ultima che indichi le attività incentivabili tra quelle effettivamente svolte di cui al comma 2, dell'art.2.
4. La quota assegnata alla CUC è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art.1, comma 3, lett.b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.4, comma 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art.18;
 - c) fermo restando quanto stabilito dall'art.2, comma 1, del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art.45 del Codice, della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 20.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,80%
da euro 2.000.000,01 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,50%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,00%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art.120, comma 1, lett.c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art.120, comma 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
a) Responsabile unico del progetto (RUP)	32 %
b) Programmazione della spesa per investimenti	5 %
c) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5 %
d) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1 %
e) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %
f) Redazione del progetto esecutivo	8 %
g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
h) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6 %
i) Predisposizione dei documenti di gara	20 %
j) Direzione dei lavori	5 %
k) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	1 %
l) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1 %
m) Direzione dell'esecuzione	1 %
n) Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i)	1 %
o) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1 %
p) Collaudo tecnico-amministrativo	1 %
q) Regolare esecuzione	2 %
r) Verifica di conformità	1 %
s) Collaudo statico	1 %
t) Coordinamento dei flussi informativi	2 %
Totale	100 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art.45 del Codice, della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 500.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 1.000.000,01 a euro 1.500.000,00	percentuale del 1,50%
importo superiore a euro 1.500.000,00	percentuale del 1,00%
Forniture	
da euro 500.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 1.000.000,01 a euro 1.500.000,00	percentuale del 1,50%
importo superiore a euro 1.500.000,00	percentuale del 1,00%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
a) Responsabile unico del progetto (RUP)	20 %
b) Programmazione della spesa per investimenti	5 %
c) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2 %
f) Redazione del progetto (livello unico)	25 %
g) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
i) Predisposizione dei documenti di gara	20 %
l) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10 %
m) Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	5 %
p) Collaudo tecnico-amministrativo	4 %
q) Regolare esecuzione	3 %
r) Verifica di conformità	3 %
Totale	100 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle predette tabelle. Ai fini dell'attribuzione il Responsabile che determina e/o liquida il compenso tiene conto dei seguenti risultati:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dall'ufficio personale al Sindaco, al Segretario comunale ed al NdV / OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento pari allo 0% (zero) sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art.42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art.116, Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art.114, Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art.116, Codice).

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art.45 del codice, secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art.3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'ente, ovvero in sua mancata indicazione dal Segretario comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei tempi di realizzazione, tenuto anche conto delle schede e della relazione di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al comma 2 del presente articolo, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'ente, ovvero in sua mancata indicazione dal Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art.18, comma 3.

Art. 17

Principio del risultato e criteri di valutazione delle prestazioni incentivabili

1. L'attribuzione e la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche sono effettuate nel rispetto del principio del risultato, quale criterio prioritario nell'esercizio delle attività connesse alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
2. La valutazione delle prestazioni svolte dal personale destinatario degli incentivi è orientata all'accertamento del contributo effettivamente apportato al conseguimento degli obiettivi dell'intervento, con riferimento alla qualità delle attività svolte, al rispetto dei tempi programmati, alla corretta gestione delle risorse, alla prevenzione del contenzioso e, più in generale, al raggiungimento dei risultati attesi dall'Amministrazione.
3. La corresponsione degli incentivi non è subordinata esclusivamente alla verifica formale dell'esecuzione delle singole attività o degli adempimenti procedurali previsti, ma tiene conto della capacità delle prestazioni rese di concorrere al conseguimento del risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza ed economicità.
4. In sede di riparto e liquidazione degli incentivi, il Responsabile competente, ovvero il Segretario comunale per quest'ultimo, valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e l'apporto qualitativo delle attività svolte dai singoli soggetti coinvolti, motivando eventuali riduzioni o esclusioni in relazione al mancato conseguimento dei risultati attesi o alla presenza di significative criticità imputabili agli interessati.

5. Qualora siano accertati scostamenti dagli obiettivi programmati imputabili, in tutto o in parte, ai soggetti destinatari dell'incentivo, la quota individuale spettante è ridotta secondo i criteri di seguito indicati:

Livello di risultato conseguito	Valutazione
Risultato pienamente conseguito. Attività svolte con qualità adeguata, rispetto dei tempi e assenza di criticità rilevanti imputabili.	Incentivo 100%
Risultato sostanzialmente conseguito. Presenza di criticità o ritardi limitati che non hanno inciso in modo significativo sugli obiettivi dell'intervento.	Riduzione del 10%
Risultato parzialmente conseguito. Ritardi, errori o omissioni imputabili che hanno determinato effetti negativi contenuti sull'iter procedurale o sull'esecuzione del contratto.	Riduzione dal 25% al 50%
Risultato significativamente compromesso. Criticità imputabili che hanno comportato rilevanti ritardi, maggiori oneri, riduzione del contributo a finanziamento dell'opera, necessità di ripetizione di attività o altre conseguenze negative per l'Amministrazione.	Riduzione dal 50% al 80%
Mancato conseguimento del risultato per cause imputabili al soggetto interessato, ovvero gravi inadempienze, omissioni o errori che abbiano arrecato pregiudizio all'Ente o determinato l'inutilità dell'attività svolta.	Esclusione totale dell'incentivo

6. Le percentuali di riduzione sono determinate con provvedimento motivato del Responsabile competente, sulla base delle risultanze documentali e nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. Nessuna riduzione può essere applicata qualora il mancato o parziale conseguimento del risultato derivi da cause non imputabili al personale interessato, da modifiche delle esigenze dell'Amministrazione, da eventi imprevedibili o da altre circostanze esterne adeguatamente documentate.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP, previa apposita relazione in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte da ogni singolo dipendente, tenuto conto delle schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene annualmente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, per le attività effettivamente svolte così come accertate dal Responsabile competente.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. In particolare le seguenti attività sono da considerarsi effettivamente svolte e, quindi, liquidabili:
 - a) Per la programmazione della spesa per investimenti, con l'apposita previsione nel DUP, nel bilancio di previsione, nel piano triennale delle opere pubbliche (nei casi previsti dalla legge) o nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel piano annuale dei flussi di cassa;
 - b) Per la verifica dei progetti, con il deposito e l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) Per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) Per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e) Per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - f) Per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
 - g) Per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento

delle verifiche periodiche;

h) Per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

5. Con l'obiettivo di garantire una procedura standardizzata per tutte le aree, l'iter propedeutico, nel caso di lavori, alla liquidazione e successiva erogazione degli incentivi è il seguente:
 - a) A seguito della delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo è necessario che il Responsabile competente, tramite proprio atto, definisca il gruppo di lavoro, di cui all'articolo 3 comma 1, e contestualmente provveda col medesimo atto all'assunzione dell'impegno di spesa afferente la quota complessiva dell'incentivo previsto dall'articolo 1 comma 2;
 - b) Con la determinazione a contrarre il Responsabile competente provvede, tra l'altro, a formalizzare gli impegni di spesa relativi a: rimborso del contributo di gara a favore dell'ANAC, eventuale compenso spettante ai commissari di gara esterni, incentivo per funzioni tecniche a favore del personale della CUC;
 - c) Successivamente all'affidamento dei lavori il Responsabile redige la relazione di cui al comma 1, provvedendo annualmente al suo aggiornamento come previsto dal precedente comma 2 del presente articolo, con la quale: viene attestato il regolare svolgimento delle attività da liquidare, si certifica l'assenza di ritardi e/o aumento di costi, propone la liquidazione;
 - d) A seguito di ciascun aggiornamento annuale della relazione il Responsabile competente procede, con proprio atto, alla liquidazione degli incentivi, inerenti le attività effettivamente svolte, quantificando l'importo che verrà comunicato all'ufficio personale per effettuare l'erogazione di quanto dovuto.
6. La procedura descritta nel comma precedente vale anche per gli appalti di servizi e forniture considerando che, data l'assenza dell'approvazione di un progetto esecutivo, il gruppo di lavoro deve essere comunque individuato con apposito atto del Responsabile competente prima dell'affidamento.

Art. 19

Informazione e confronto

1. L'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche avviene previa sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono.
2. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata ed anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n.358.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.